



## **ASSEMBLEA DEI SOCI 2016**

### **Composizione qualitativa e quantitativa del del Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**

Torino, 04 marzo 2016

## Indice

1.	Premessa. La disciplina di Vigilanza	Pag. 3
2.	Il sistema di <i>corporate governance</i> di BIM e il Ruolo del Consiglio di Amministrazione	Pag. 4
3.	Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione	Pag. 5
	3.1 Composizione quantitativa	Pag. 5
	3.2 Composizione qualitativa	Pag. 6

## 1. PREMESSA. LA DISCIPLINA DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, in data 11 gennaio 2012 *“Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”* nonché alle successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. (**“BIM”**) ha predisposto il presente documento con il quale, anche al fine di consentire ai Soci di tenerne conto nell'esercizio delle loro prerogative in ordine alla nomina degli amministratori, viene rappresentata la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale dell'organo di supervisione e gestione in relazione al conseguimento dell'obiettivo del corretto assolvimento delle funzioni allo stesso spettanti.

Nello specifico, secondo le disposizioni sopra richiamate, nell'organo di supervisione e gestione è richiesta la presenza di soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

L'attenzione va posta su tutti i componenti, ivi compresi quelli non esecutivi: questi sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio e chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi.

L'autorevolezza e la professionalità di questi soggetti devono essere adeguate all'assolvimento di compiti sempre più determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

Si richiama altresì il documento emanato dall'EBA il 22 novembre 2012 – denominato *«Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders»* e destinato a essere recepito a breve sul piano della regolamentazione interna – che focalizza ulteriormente l'attenzione sui requisiti dei componenti degli organi di gestione e di supervisione, precisando che tanto la banca quanto la competente autorità di vigilanza saranno chiamate a svolgere una valutazione sull'effettiva ricorrenza dei requisiti richiesti in capo alle persone chiamate a far parte degli organi di gestione e supervisione. In particolare, sulla base delle menzionate Guidelines dell'EBA, è richiesto che i membri degli organi di gestione e di supervisione siano dotati:

- di buona reputazione (*good reputation criteria*);

- di un adeguato livello di professionalità (*experience criteria*), dovendosi considerare, al riguardo, sia le conoscenze teoriche acquisite nel corso del relativo percorso di formazione sia l'esperienza pratica maturata in precedenti occupazioni;
- di caratteristiche personali coerenti con le esigenze di buon governo societario (*governance criteria*), con ciò richiedendosi che ricorrano una serie di ulteriori requisiti soggettivi idonei ad assicurare l'efficiente funzionamento dell'organo di appartenenza.

Le suddette disposizioni nel complesso rammentano come già l'obiettivo delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche del marzo 2008 fosse quello di "garantire che – sia a seguito del processo di nomina, che vede coinvolti più organi e funzioni (comitato nomine, ove presente; Consiglio; assemblea) sia nel continuo – negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di assicurare che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace. Ciò richiede che le professionalità necessarie a realizzare questo risultato siano chiaramente definite ex ante, ed eventualmente riviste nel tempo per tenere conto delle criticità emerse, e che il processo di selezione e di nomina dei candidati tenga conto di tali indicazioni."

In particolare, le disposizioni prescrivono che "ai fini delle nomine o della cooptazione dei Consiglieri, il Consiglio di amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi indicati individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini".

Il Consiglio di Amministrazione è quindi tenuto innanzitutto ad individuare il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione, tenendo conto che l'autorevolezza e la professionalità degli stessi deve essere adeguata ai compiti che gli amministratori sono chiamati a svolgere nell'ambito dei predetti organi (e nei comitati eventualmente istituiti al loro interno), avendo presente anche la dimensione e la complessità delle società e dei gruppi di appartenenza e quindi a mettere a disposizione dei soci il risultato dell'analisi svolta, in tempo utile affinché i soci possano tenerne conto nella scelta dei candidati.

## **2. IL SISTEMA DI CORPORATE GOVERNANCE DI BIM E IL RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il modello di *governance* scelto da BIM è il sistema tradizionale, basato su un Consiglio di Amministrazione, con funzione di indirizzo e supervisione strategica ed un Collegio Sindacale cui è attribuita la funzione di controllo che vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed accerta l'adeguato coordinamento di tutti gli organi, le funzioni e le strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni.

La revisione legale è affidata ad una Società di Revisione, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

La Banca fa parte del Gruppo bancario Veneto Banca e in tale contesto concentra la propria attività sul presidio dell'area di business del private banking, per il perseguimento degli obiettivi che le sono assegnati per la realizzazione del disegno industriale di gruppo, limitando la propria autonomia nell'ambito degli indirizzi strategici e organizzativi definiti dalla Capogruppo che li esercita attraverso le direttive impartite alla società e alle sue dirette controllate.

Ai sensi dell'articolo 9 del vigente Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di cinque membri e da non più di undici membri, in conformità di quanto avrà deciso in proposito l'Assemblea degli azionisti.

La procedura di nomina degli organi sociali, disciplinata dallo Statuto sociale in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), stabilisce che (i) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste presentate dagli azionisti, (ii) ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima prevista dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti e (iii) almeno uno dei membri sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in scadenza è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 26.04.2013 per gli esercizi 2013/2014/2015 ed è composto da 9 membri, di cui tre indipendenti ai sensi di legge e del Codice di Autodisciplina.

### **3 COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione di BIM, in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ha provveduto a riesaminare i risultati della attività di autovalutazione sulla composizione quali-quantitativa degli organi sociali, effettuata nel luglio 2015.

Tale esame è avvenuto anche in ossequio a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, il quale prevede che, con cadenza annuale, il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione della relazione sul governo societario prevista dall'art. 123 bis, D. Lgs. 58/1998, si raffronti con i principi e le linee applicative ivi definite anche in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, ruolo ed attribuzione dei propri componenti (esecutivi, non esecutivi o indipendenti)

#### **3.1 COMPOSIZIONE QUANTITATIVA**

Tenuto conto delle funzioni che il Consiglio è chiamato a svolgere, della sua articolazione in Comitati interni e della necessità di assicurare l'efficace funzionamento degli stessi, nonché del grado di complessità che caratterizza l'attività di BIM, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, tenuto conto delle dimensioni attuali e prospettive della Banca, il numero di componenti debba attestarsi in un range tra i cinque e gli undici membri, così come previsto dal vigente statuto sociale di BIM.

Nell'ambito del range consentito, lo stesso Consiglio, al fine di una composizione quantitativa ottimale ed equilibrata con le funzioni e la missione della Banca all'interno del Gruppo Veneto Banca, ritiene di indicare in 9 il numero ottimale dei componenti.

Le disposizioni statutarie volte ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (in base a quanto richiesto dall'art. 147-ter, comma 1-ter, TUF) sono state introdotte nello statuto sociale con deliberazioni assunte in data 28.01.2013. In particolare, l'articolo 9.5 dello statuto sociale prevede che la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima prevista dalle norme di legge e di regolamento pro tempore vigenti.

### **3.2 COMPOSIZIONE QUALITATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle indicazioni delle disposizioni di vigilanza menzionate in premessa, ritiene di formalizzare i seguenti criteri di adeguatezza qualitativa per i componenti l'organo di supervisione e gestione.

#### **Requisiti di professionalità**

Affinché sia assicurato che ciascun amministratore possa essere pienamente consapevole dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che è chiamato a svolgere (funzione di supervisione o gestione; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.), e che sia dotato di dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni al consiglio, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, il Consiglio di Amministrazione ritiene che i candidati alla nomina di amministratore, oltre ai requisiti di professionalità e competenza previsti in conformità a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1998 n. 161 e dalla normativa tempo per tempo vigente, debbano possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in almeno una delle aree di competenza di seguito indicate:

- a) settore bancario e tecniche di gestione dei rischi connesse all'esercizio di attività bancaria (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario);
- b) gestione imprenditoriale e organizzazione aziendale (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese o gruppi di rilevanti dimensioni economiche);
- c) lettura ed interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese nel settore finanziario o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in tale settore);
- d) competenza nei settori di controllo interno, legale, societario, o affini (acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione o di controllo, di gestione di imprese di rilevanti dimensioni o di esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario in tali materie), documentata da un apposito curriculum vitae.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la presenza di tali conoscenze ed esperienze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, assicuri complementarietà ed adeguata copertura in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca.

### **Requisiti di Onorabilità.**

Considerata l'importanza che i requisiti di onorabilità rivestono sotto il profilo reputazionale, il Consiglio di Amministrazione esprime la raccomandazione che i candidati alla nomina di amministratore, oltre a possedere i requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 18/03/1998, n. 161 e dal D.M. 30/03/2000, n. 162:

- non versino nelle situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministratore ai sensi dell'art. 6 del D.M. 18/03/1998, n. 161;
- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati previsti dalla normativa suddetta, non appaiono compatibili con l'incarico di amministratore di una banca o possono comportare per la banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

### **Requisiti di Indipendenza.**

Fermo tutto quanto previsto dal dettato statutario, il Consiglio di Amministrazione ritiene - in considerazione delle *best practices* attualmente reperibili e delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, nonché della composizione numerica ottimale del consiglio medesimo come sopra delineata, che i consiglieri indipendenti debbano essere in numero di almeno tre e dimostrino di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, e quelli eventualmente stabiliti dalle normative di settore cui la Banca abbia ad aderire.

### **Disponibilità di tempo**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che una garanzia finalizzata a consentire a ciascun consigliere di amministrazione un'adeguata disponibilità di tempo per l'espletamento del proprio mandato è rappresentata dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione", approvato in data 23.04.2010 ed in vigore sino alla scadenza dell'attuale Consiglio, con cui, tra l'altro è individuato in cinque il numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) compatibile con lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di BIM, analogamente a quanto previsto per i soggetti facenti parte dell'organo di controllo e ferma restando la necessità dell'autorizzazione assembleare alla deroga al divieto di concorrenza prevista dall'art. 2390 Codice Civile.

Pertanto, deve comunque ritenersi connotato fondamentale del concetto di autonomia e diligenza di ciascun amministratore la valutazione da parte del medesimo sulla sua disponibilità a dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei propri compiti e sulla rimozione di situazioni di ricorrente conflitto di interesse che possano limitare l'efficiente funzionamento dell'organo amministrativo.

### **Cause di Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza**

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda inoltre che per i candidati alla carica di consigliere di amministrazione sia verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità ineleggibilità e decadenza previste dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, quali , in particolare:

- le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 C.C.;
- le disposizioni di cui all'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (anche D.L. "Salva Italia"), recante

disposizioni in merito alla tutela della concorrenza e partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, che prescrivono il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (cd. “divieto di interlocking”) e dei relativi “Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del D.L. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”) emanati congiuntamente da CONSOB, ISVAP e Banca d’Italia in data 20 aprile 2012, nonché le successive indicazioni fornite dalle predette Autorità di Vigilanza;

I requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei Consiglieri, come prescritto dalla normativa di riferimento, sono oggetto di verifica, sulla base delle informazioni riportate nella documentazione fornita da ciascun Consigliere, in occasione della prima riunione consiliare successiva alla nomina degli organi sociali. Come previsto dal Codice di Autodisciplina, con cadenza annuale BIM procede alla verifica della sussistenza in capo ai propri Consiglieri indipendenti dei relativi requisiti.

Torino, 04 marzo 2016

**Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.**  
**Il Consiglio di Amministrazione**